REPUBBLICA ITALIANA
*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ**
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it
Cod. mecc. MEIC813006 - Cod. fiscale: 80012730836 - C.U. UFD6B0

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi lì, (data del protocollo)

**Alle famiglie delle alunne e degli alunni**
**Classi IV e V della Scuola Primaria**
**Classi I, II, III della Scuola secondaria di primo grado**
**Al sito web/Agli atti**

**OGGETTO: Informativa alle famiglie per l'uscita autonoma delle alunne e degli alunni.**

Si ricorda ai genitori che in base agli artt. 2048 e seguenti del Codice Civile * e 591 del Codice Penale** i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti.

In riferimento, inoltre, ai pareri espressi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna del 12/2000 e del 01/2001 e le sentenze della Corte di Cassazione ad esse allegate in merito all'uscita autonoma degli alunni, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare disposizioni interne all'istituto onde garantire l'esercizio della vigilanza, effettiva e potenziale dei minori ad essa affidati.

Tali disposizioni dovranno tenere conto di diversi fattori ambientali ed individuali in linea con i disposti sopra citati, essere supportate dalle decisioni e dalle scelte organizzative di seguito riportate, ivi compresa la premessa.

**PREMESSA**

L'art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, così come modificato ed integrato dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05/12/2017, ha apportato significative modifiche alla normativa vigente in merito agli obblighi di vigilanza all'entrata e all'uscita degli alunni dalla scuola.

L'art. 19 bis riporta testualmente:

***Art. 19-bis – Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.***

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).*

La legge prevede, inoltre, che i genitori possano rilasciare un'autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità connesse all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.

La circolare MIUR 2379 del 12-12-2017 ha chiarito, poi, che le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza il livello di maturazione raggiunto, può consentire l'uscita autonoma (sia per raggiungere a piedi la propria abitazione che per percorrere sempre a piedi il tratto di strada dall'uscita della scuola al punto di partenza del mezzo di trasporto pubblico o scuolabus con il quale raggiunge quotidianamente la propria abitazione e consentito l'uso della bicicletta non è consentito l'uso di motorini o ciclomotori) esclusivamente agli alunni della scuola secondaria di I grado.

L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni dall'edificio scolastico è concessa qualora ricorrano i presupposti previsti dalla Legge n. 172 del 04/12/2017, riportati nel modulo di autorizzazione sottoscritto, sotto la loro responsabilità, da entrambi i genitori.

Secondo le nuove disposizioni, infatti, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso, lo specifico contesto e quant'altro dichiarato nel modello di richiesta di uscita autonoma, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni. L'autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

L'uscita autonoma degli alunni sarà consentita solamente dopo un'analisi dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili ( " ..la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, sia al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevedibili…."USR Emilia Romagna – Ufficio Legale, nota prot .n.7873/E25 del 21/05/2002.) e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

La valutazione avverrà tenendo presenti i sotto elencati criteri e sarà effettuata dal personale scolastico: Dirigente Scolastico, dai docenti e in seconda ipotesi dagli ATA. Se questi riterranno non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno ad informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di genitore o altra persona maggiorenne da questi delegata.

La valutazione riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.

Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il personale scolastico, in ogni sede, effettuerà le necessarie valutazioni e consentirà l'uscita autonoma di tutti gli alunni che presenteranno i requisiti evidenziati.
L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della scuola qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

**LA DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE**

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da un esercente la potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di legge che delle procedure da seguire.
Alla domanda sarà allegata una dichiarazione nella quale la famiglia attesti la conoscenza delle procedure attivate dalla scuola e che confermi, per quanto di competenza ed esclusivamente ad integrazione della valutazione effettuata dalla scuola l'accettazione e condivisione delle conclusioni di questa.
La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che all'uscita da scuola alla vigilia effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale (il concetto di vigilanza potenziale discende quindi dal tipo di ragioni adottate nell'esclusivo interesse dei minori; nel modo con cui vengono formalizzate e comunicate alle famiglie) della famiglia e il consenso verso le pratiche e le procedure dalla scuola attivate.

**Fattori individuali da considerati da parte del dirigente scolastico, docenti e genitori.**

1. **FATTORI AMBIENTALI - COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA**

- VIABILITA' E TRAFFICO:
  - posizione centrale/decentrata della scuola;
  - distanza dall'abitazione dell'alunno;
  - aree ad alta intensità di traffico;
  - presenza di aree pedonali;
  - zone di attraversamento protette/ piste pedonali/ciclabili;
  - traffico veicolare/assembramento
- RESIDENZA ALUNNI:
  - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni;
  - percorsi casa/scuola;
  - utilizzo di mezzo di trasporto.
- CONTROLLO DEL TERRITORIO:
  - presenza Vigili Urbani/Forze dell'ordine;
  - presenza adulti lungo il percorso;
  - valutazione statistica numero incidenti verificatisi;
  - eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell'ordine.

2. **FATTORI INDIVIDUALI - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI**

- AUTONOMIA PERSONALE:

- capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale;
- conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale;
- capacità di effettuare autonomamente il percorso scuola casa e viceversa;
- consapevolezza dei potenziali rischi/pericoli esistenti;
- utilizzo consapevole e pertinente della bicicletta.

– ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI:
  - adeguata capacità di attenzione e concentrazione;
  - affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite.

– CARATTERISTICHE CARATTERIALI:
  - eccessiva vivacità/aggressività;
  - scarso senso del pericolo;
  - distrazione.

**3. FATTORI FAMILIARI - CONSAPEVOLEZZA**

– ATTEGGIAMENTO DEI GENITORI:
  - capacità di istruire il/la figlio/a sul percorso da seguire e sulle cautele da osservare per affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa.

** art. 2048: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei percettori e dei maestri d'arte,*
*"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301,390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*

.

*** Abbandono di persone minori o incapaci*
*"Chiunque abbandona una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato".*

**La Dirigente scolastica**

***dott.ssa Stefania Carmela Mazza***

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate*